



...in primo piano

10/12/2020 n 21

NO all'utilizzo della didattica a distanza per esigenze diverse dalla pandemia

Gli Enti Locali si adoperino per garantire le attività didattiche in presenza senza invadere l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole.

L'intervento della FLC per fare chiarezza sulle competenze dei diversi soggetti istituzionali



La didattica a distanza, utilizzata nell'ultimo trimestre dell'a.s. 2019/2020 come unica possibilità per mantenere il contatto tra docenti e alunni nel periodo del lockdown, è stata successivamente regolamentata per gli aspetti didattici dalle Linee guida sulla didattica digitale integrata (DDI) del Ministero dell'Istruzione e per gli aspetti legati al rapporto di lavoro dei docenti dal CCNI firmato il 6 novembre 2020.

Sia nelle Linee Guida che nel CCNI il ricorso alla didattica a distanza è connesso alla situazione eccezionale che il Paese sta attraversando a causa della pandemia da COVID -19.

Gli stessi decreti della Presidenza del Consiglio che, a partire dal mese di ottobre, con il riacutizzarsi dei contagi si sono finora susseguiti, hanno circoscritto il ricorso alla DDI alle sole scuole secondarie di secondo grado, riconoscendo la necessità di mantenere la didattica in presenza nel primo ciclo e prevedendo anche per la scuola secondaria di secondo grado almeno il 75% dell'attività in presenza, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia.

In contrasto con queste indicazioni governative, per ragioni estranee alla pandemia, alcuni Enti Locali stanno pubblicando Ordinanze che prevedono, anche nel primo ciclo, l'interruzione delle attività didattiche e il ricorso alla DAD per brevi periodi, non solo per cause di forza maggiore dovute al maltempo o al ripristino delle condizioni di sicurezza a causa di eventi imprevisti, ma anche per eseguire lavori di manutenzione ordinaria o assecondare le richieste di alcune famiglie preoccupate dell'aumento dei contagi. In un caso si arriva addirittura ad anticipare le vacanze natalizie di due settimane per eseguire lavori edilizi nei plessi scolastici.

Riteniamo che le Ordinanze dei sindaci non possano interrompere le attività didattiche, se non per gravi e improrogabili motivi e, soprattutto, non possano imporre la didattica a distanza come soluzione a problematiche non connesse all'emergenza sanitaria.

Si tratta di un'invasione dell'autonomia scolastica e della distorsione dello strumento della DAD per fini diversi da quelli per cui è prevista.

E' pertanto necessario un intervento urgente del MI presso le rappresentanze delle autonomie locali, [da noi già richiesto alla Ministra Azzolina](#), al fine di fare chiarezza sulle competenze degli Enti Locali in materia di istruzione e di edilizia scolastica, troppe volte ignorate o disattese dai sindaci in questa difficile situazione

Per affissione all'albo sindacale

Mobilità scuola. Docenti, no al vincolo quinquennale per i neo-assunti

La FLC CGIL chiede la cancellazione della norma che impedisce qualsiasi movimento ai neo assunti docenti e DSGA. Si devolva la materia alla funzione regolatrice del Contratto



L'obbligo di permanenza che vincola per cinque anni i docenti sulla prima sede di immissione in ruolo, ha vita recente: introdotto nella L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) solo per le secondarie ai nominati da concorso straordinario DDG 85/2018, poi esteso dal 1° settembre 2020 a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento dalla L.159/2019, è un provvedimento che modificando una disciplina consolidata, ha apportato uno stravolgimento nelle scelte a suo tempo operate dai lavoratori e nelle loro legittime aspettative.

Imponendo il divieto di accedere ai trasferimenti, si è introdotta una norma che non solo cancella il testo unico, ma distorce quanto disposto dal CCNI 2019-2022 vigente in tema di mobilità territoriale e professionale, senza consentire alcun aggiornamento concordato tra le parti. Ulteriori conseguenze ricadono anche sull'altro CCNI triennale che regola le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni: manovra miope che non tiene nemmeno conto dell'esigenza di coprire i posti di sostegno con personale specializzato, disposto a farlo senza cambiare titolarità.

Molto discutibile che gli effetti applicativi di tale obbligo non prevedano le tutele per chi beneficia di leggi specifiche, come i docenti con art.21 della legge 104/92 o art. 33 comma 3 e 6 qualora il riconoscimento sia avvenuto prima delle procedure concorsuali del 2018.

Grave e inaccettabile è soprattutto la violazione del CCNL dal momento che la L.159/2019 fissa anche la non-derogabilità del vincolo per via contrattuale, ovvero una forte incursione nelle materie oggetto di negoziazione come declinate nel contratto nazionale di lavoro. Non trova ragione una operazione condotta in tal modo, imposta unilateralmente e in contrasto con i presupposti che hanno regolato il canale di reclutamento cui avevano aderito gli aspiranti: senza attenzione per le decisioni personali e lavorative di decine di migliaia di docenti e senza rispetto nemmeno per le prerogative di un sistema di relazioni sindacali che ha visto presente anche il Ministero stesso quale firmatario di un contratto poi reso in parte inesigibile.

È nostro dovere raccogliere gli appelli e rappresentare lo sconforto di coloro che sono stati penalizzati nelle varie fasi di assunzione a causa dell'accantonamento delle quote, per poi assistere impotenti a

decine di migliaia di posti lasciati vacanti; tutto ciò per un grave difetto di gestione dove è mancata l'analisi completa del processo, capace di mettere insieme contingenti autorizzati, reali disponibilità sui territori e capienza delle graduatorie.

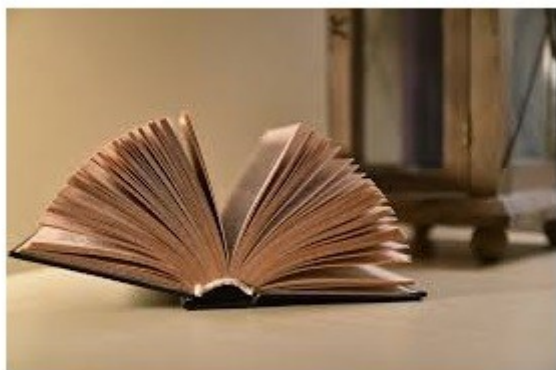
Per questo, anche in occasione della discussione della prossima legge di bilancio, la FLC CGIL ha avanzato, per l'ennesima volta, alle forze parlamentari la [proposta di eliminazione del vincolo quinquennale](#), urgente e non-rinviable, ancora di più nell'odierno contesto di incertezza sanitaria. E questo vale anche per i Dsga neo assunti obbligati anch'essi a permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

Chiediamo, come misura di sostegno ai lavoratori, un intervento senza implicazioni economiche, affinché con le regole contrattualmente stabilite della mobilità (percentuali) chiunque possa accedere in modo volontario alla domanda di trasferimento senza vincolo quinquennale di permanenza.

La continuità didattica e amministrativa non si garantisce con provvedimenti impositivi, ma quando il permanere su una scuola deriva da una scelta valutata e volontaria: ed è proprio qui, nel confronto tra esigenze amministrative e diritto di partecipazione, che il Contratto di mobilità dà garanzia di un equilibrio funzionale.

Nuovo modello di valutazione nella scuola primaria: firmata l'ordinanza che accompagna le linee guida

Giudizi descrittivi e livelli di apprendimento al posto del voto numerico. Per la FLC CGIL un impianto che afferma il valore formativo della valutazione



È stata firmata e inviata alle scuole, in data 4 novembre 2020, l'[Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020](#) che introduce il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dalla legge 41/20 e successive modifiche. L'Ordinanza è accompagnata da apposite [Linee Guida](#) e da una nota esplicativa.

Come FLC CGIL abbiamo fortemente sostenuto l'intero percorso in questa auspicata direzione, attraverso costanti interlocuzioni politiche che hanno consentito di portare a termine positivamente l'iter

parlamentare e promuovendo specifiche iniziative sindacali. Ricordiamo a questo proposito il consenso espresso da migliaia di docenti alla [nostra petizione per l'abolizione del voto numerico](#).

Presa visione del testo definitivo dell'ordinanza e delle Linee Guida, la FLC CGIL conferma quindi un giudizio complessivamente positivo sull'intero impianto che recupera la cultura pedagogica ispiratrice dei processi di innovazione della scuola italiana degli anni '70, '80, '90, integrandoli con gli studi sottesi all'elaborazione di documenti più recenti e aggiornati, quali sono, per esempio, le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Il sistema di valutazione fino ad oggi vigente, infatti, che prevedeva un voto numerico riferito alle discipline, ne ha fortemente penalizzato la portata rispetto alla sua funzione riflessiva e autoregolativa che riguarda tanto i docenti quanto gli alunni e ha la forza di innescare un virtuoso circuito tra programmazione, valutazione, ri-progettazione

Il punto di forza di un modello basato sui giudizi descrittivi, articolati per obiettivi, consiste nell'attenzione rivolta non solo e non tanto agli esiti e alle prestazioni degli alunni, bensì all'intero processo di insegnamento/apprendimento. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che fa della valutazione uno strumento per costruire nuove strategie didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare l'insegnamento sui bisogni concreti degli alunni e favorire il raggiungimento dei traguardi formativi. È il presupposto di una scuola autenticamente inclusiva, che non lascia indietro nessuno.

Anche la declinazione dei livelli, così contestualizzata ed esplicitata in riferimento alle principali dimensioni che caratterizzano i processi cognitivi, evita il rischio di un'estrapolazione che ne banalizzerebbe la portata, ritraducendola in voti. Riteniamo quindi fuorviante e svilente dell'intera impostazione qualsiasi forzatura che voglia ristabilire un'improponibile trasposizione dei giudizi e dei livelli in termini numerici.

Nel documento appare un importante riferimento all'autovalutazione dell'alunno che, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può legittimamente far parte del giudizio descrittivo.

Trovano adeguato riconoscimento l'autonomia scolastica, la collegialità, la libertà di insegnamento. Ogni singola istituzione scolastica elabora il "suo" documento, definisce criteri e modalità di valutazione, individua gli obiettivi di apprendimento in relazione al PTOF e alla progettazione della classe oltre che in riferimento alle Indicazioni Nazionali; le forme della valutazione in itinere sono in capo al docente, secondo i principi di coerenza, efficacia e trasparenza nella restituzione alle famiglie e agli alunni.

Risultano opportuni, a nostro parere, il principio della progressività nella ricerca di modalità via via sempre più coerenti con le indicazioni delle Linee guida e l'istituzione di un piano di formazione dedicato alla valutazione, al fine di mettere le scuole, i docenti, le comunità educanti nelle condizioni di dare piena e produttiva attuazione all'adozione dei nuovi dispositivi e alle modifiche introdotte, tanto innovative e straordinarie sul piano normativo.

Partire dalla scuola primaria ha significato far leva su un patrimonio culturale-pedagogico preesistente, che richiede di essere recuperato e valorizzato. Ma siamo convinti che in tutti gli ordini e gradi ci sia bisogno di valutazione e di valutazione ben fatta e auspichiamo che da oggi si apra in tutto il mondo della scuola un dibattito ampio e articolato su questi temi per avviare un più generale processo di autentico rinnovamento del sistema nazionale di istruzione.

Per affissione all'albo sindacale